

GILDA DEGLI INSEGNANTI

Via Notarbartolo,38 - CAP 90141 Palermo

Tel. 091 7308303 – Fax 091 6262305

e-mail: gildapac@email.it

Ai Dirigenti scolastici

Al personale docente

OGGETTO: responsabilità del personale scolastico per vigilanza e sorveglianza degli allievi

La scrivente O.S. Gilda degli Insegnanti di Palermo, a seguito dello stato di preoccupazione che si è manifestato in molte istituzioni scolastiche dopo la pubblicazione della sentenza del 19 Settembre 2017 n° 21593 emessa dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, precisa quanto segue:

- 1) La Corte di Cassazione si è espressa esclusivamente sul caso specifico di una istituzione scolastica che, come si legge nella sentenza, prevedeva, nel proprio regolamento alcune norme che “pongono a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandano al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino”
- 2) Nulla è pertanto cambiato con riguardo agli obblighi di assistenza e vigilanza del personale scolastico rispetto a quanto previsto dal CCNL 2006/09, tuttora vigente e precisamente:
 - a) Il Capo IV - Art.29 c.5 che riguarda le attività funzionali all’insegnamento recita: “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.
 - b) Il Capo V – Art.47 c.1a relativo ai compiti del personale ATA rimanda alle attività e mansioni dell’area di appartenenza che nel caso dei collaboratori scolastici corrisponde all’area A, dove si legge “è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche”

E’ nota la sentenza n°3074 del 30/03/99 Sez I Cassazione Civile che ha stabilito che “L’Istituto d’istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi delegati”; pertanto nel definire gli ambiti di responsabilità, si ribadisce che il personale docente è tenuto esclusivamente ad essere presente in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per garantire la vigilanza dei minori e ad accompagnarli fino all’uscita dell’edificio e sue pertinenze, senza che ciò comporti l’obbligo, per i docenti, di affido ai genitori, sempre nel rispetto degli obblighi contrattuali relativi alla vigilanza. Ogni altra interpretazione estensiva dell’art. 29 c. 5 del contratto scuola 2006-2009 si configura come una forzatura che comporterebbe un ulteriore aggravio delle responsabilità dei docenti non contemplato specificatamente dagli obblighi contrattuali.

Si invitano pertanto i colleghi a prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze giuridiche di quanto deliberato da parte degli organi collegiali all’interno del regolamento d’istituto, laddove siano previsti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto in grado di configurare responsabilità ulteriori a carico dei docenti.

Il coordinatore provinciale
della Gilda degli insegnanti di Palermo
prof. Gaspare Papa